Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 30 settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 949.

Iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 febbraio 1928, n. 619, e successive modifiche;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la difesa e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I militari di truppa, i graduati ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con grado inferiore a maresciallo ed i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono richiedere l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai fini della concessione delle forme di assistenza e di previdenza previste dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 950.

Ricostituzione dei comuni di Bevilacqua e di Boschi Sant'Anna (Verona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 534, col quale i comuni di Bevilacqua e di Boschi Sant'Anna vennero riuniti in unico comune denominato Bevilacqua Boschi;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Bevilacqua e di Boschi Sant'Anna, riuniti con regio decreto 1° marzo 1928, n. 534, nell'unico comune di Bevilacqua Boschi, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti alla entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bevilacqua e Boschi Sant'Anna, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro riunione.

Al personale in servizio presso il comune di Bevilacqua Boschi, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 951.

Ricostituzione dei comuni di San Giovanni in Croce e di Solarolo Rainerio (Cremona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 748;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio, fusi in unico comune denominato Palvareto, con regio decreto 22 marzo 1928, n. 748, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Palvareto, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 952.

Ricostituzione del comune di Solonghello (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 settembre 1928, n. 2194;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Solonghello, aggregato a quello di Mombello Monferrato con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2194, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Solonghello ed il nuovo organico del comune di Mombello Monferrato, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Mombello Monferrato, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 953.

Ricostituzione del comune di Drena (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 febbraio 1928, n. 452;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Drena, aggregato a quello di Drò con regio decreto 19 febbraio 1928, n. 452, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Drena ed il nuovo organico del comune di Drò, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Drò, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 954.

Ricostituzione del comune di Premolo (Bergamo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1988;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Premolo, aggregato a quello di Nossa con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1988, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Premolo ed il nuovo organico del comune di Nossa, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Nossa, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 955.

Ricostituzione del comune di Maglione (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3307;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Maglione, aggregato al comune di Borgomasino con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3307, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Maglione ed il nuovo organico del comune di Borgomasino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati anteriormente alla loro fusione con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3307.

Al personale già in servizio presso il comune di Borgomasino, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo registro n. 12, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 956.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48, convertito in legge 19 maggio 1938, n. 917, concernente la fondazione in Roma di un Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art 4 del decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo straordinario di lire 7.000.000, per l'esercizio finanziario 1947-48, a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 173. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 settembre 1947, n. 957.

Regolarizzazione della posizione del personale femminile di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e l'annesso regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale femminile di ruolo delle Ferrovie dello Stato, avente le qualifiche di scrivana (grado 10°) e scrivana principale (grado 9°), esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, assumerà rispettivamente le qualifiche di aiutante (grado 10°) ed applicato (grado 9°) col trattamento economico per esse previsto, mantenendo l'anzianità di grado e la classe di stipendio possedute.

Per il detto personale, ogni ulteriore sviluppo di carriera resta limitato alle qualifiche di gruppo *C*.

Art. 2.

Le scrivane principali, che a norma dell'articolo precedente avranno assunto la qualifica di applicato e saranno riconosciute meritevoli dalle competenti Commissioni di avanzamento, saranno promosse al grado 8° con la qualifica di applicato principale.

La decorrenza agli effetti giuridici per le predette promozioni al grado 8° verrà stabilita in rapporto alla

anzianità di grado posseduta al 1° gennaio 1946 come appresso:

il personale femminile che abbia assunto la qualifica di applicato e che abbia maturato una anzianità di grado di 20 o più anni, potrà ottenere la promozione ad applicato principale con decorrenza 1° gennaio 1940;

con anzianità di 15 anni fino a 20, con decorrenza 1° gennaio 1942;

con anzianità di anni 10 fino a 15, con decorrenza 1° gennaio 1943;

con anzianità di 5 anni fino a 10, con decorrenza 1° gennaio 1944;

con anzianità minore di 5 anni potrà ottenere la promozione al grado 8° al compimento di 5 anni di anzianità nel grado precedente.

A cominciare dal 1° gennaio 1946, le applicate principali che avranno la prescritta anzianità minima, saranno scrutinate insieme a tutti gli altri concorrenti per l'eventuale promozione ad applicato capo.

Parimenti dal 1° gennaio 1946 saranno scrutinate per la promozione al grado 9° (applicato), a titolo di anzianità congiunta al merito, le scrivane che avranno assunto la qualifica di aiutante.

Art. 3.

Alle manovali di ruolo viene concesso il trattamento previsto dai quadri di classificazione in vigore per i manovali del grado 14°.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli effetti economici dei provvedimenti derivanti dalla prima applicazione del presente decreto, avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 febbraio 1947, n. 958.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario e San Rocco, con sede in Sant'Angelo all'Esca (Avellino).

N. 958. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario e San Rocco, con sede in Sant'Angelo all'Esca (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 959.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di antropologia e etnologia, con sede in Firenze.

N. 959. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di antropologia e etnologia, con sede in Firenze.

Visto *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 960.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 960. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, è completata come segue:

FRANCIA: *Consolato* Mentone.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947.

Modificazione al decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, relativo alla radiazione dal quadro del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1947, registro n. 1, foglio n. 131, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 29 novembre 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, la radiazione del motopeschereccio « Thynnus » è annullata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1947
Registro Marina militare n. 16, foglio n. 150

(4111)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1947.

Nuovo regolamento della Società anonima Magazzini generali di Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima dei Magazzini generali in Roma all'esercizio di Magazzini generali in Roma, via del Commercio (zona del porto fluviale);

Visti i decreti Ministeriali 30 gennaio 1945 e 1° dicembre 1946, con cui la suddetta Società venne autorizzata a modificare il proprio regolamento interno e a maggiorare le proprie tariffe in vigore alla data del 1° novembre 1943;

Vista la domanda presentata dalla suddetta Società tendente ad ottenere l'autorizzazione ad una ulteriore modifica del regolamento e ad un ulteriore aumento delle tariffe;

Vista la deliberazione in data 20 maggio 1947, n. 343, della Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Vista la deliberazione in data 25 luglio 1947, con la quale il Comitato provinciale dei prezzi di Roma, accogliendo le chieste modificazioni ed i chiesti aumenti, ha approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, il nuovo regolamento e le nuove tariffe, risultanti dal seguente testo, formante parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima dei Magazzini generali in Roma, è autorizzata ad applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, il seguente regolamento e le seguenti tariffe:

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE DEI MAGAZZINI GENERALI IN ROMA

I.

La Società Magazzini generali in Roma a norma del suo statuto ha impiantato sul porto fluviale di Roma l'istituto dei Magazzini generali che è andato in esercizio il 6 maggio 1912 con la denominazione: « Magazzini generali in Roma » ed è gestito sotto l'osservanza delle leggi vigenti e delle speciali disposizioni contenute nel presente regolamento-tariffe.

UBICAZIONE ED IMPIANTI

II.

I Magazzini generali in Roma, costruiti fra la banchina sinistra del porto fluviale (San Paolo) e la via del Commercio (via Ostiense), hanno a disposizione del pubblico vasti magazzini per le merci estere, nazionali, di transito, di importazione e di esportazione, nonchè celle frigorifere, aree allo scoperto e locali separati per depositi privati.

Essi sono forniti di apposito macchinario per l'imbarco e lo sbarco delle merci da bordo, e di impianto ferroviario che li allaccia alla stazione di Roma-Ostiense, della rete ferroviaria dello Stato.

MERCI RICEVUTE IN DEPOSITO

III.

La Società accetta merci estere, nazionali, nazionalizzate, soggette o non a diritti doganali o imposta sul consumo (anche con facoltà di riesportazione), purchè non siano pericolose o nocive alle persone e alle cose; e specialmente materie esplosive. Per tutte quelle merci che sono soggette a speciale disciplina nei riguardi della sanità e della sicurezza pubblica, l'accettazione è subordinata all'autorizzazione delle autorità competenti ed a speciali accordi con la Società.

RESPONSABILITÀ

IV.

La Società assume la responsabilità della custodia, ma non risponde degli ammanchi, guasti, colaggi ed avarie provenienti da vizi della cosa, da difetto di confezionamento o di imballaggio, da casi fortuiti o di forza maggiore, dalle visite doganali e sanitarie.

V.

La responsabilità comincia al momento in cui la merce è affidata alla custodia della Società e cessa alla consegna di essa sui vagoni ferroviari o sugli altri veicoli di qualsiasi genere. Tutti gli ordini relativi alle operazioni dovranno essere dati in iscritto all'Ufficio movimento.

VI.

Nel caso in cui la merce depositata cominci ad alterarsi, la Società, previo avviso all'intestatario di essa, avrà diritto di eseguire, a spese di questi e senza alcuna responsabilità, tutte le operazioni di manutenzione, anche straordinaria, che crederà opportuno.

Ove poi l'alterazione sia tale che l'ulteriore permanenza della merce a deposito minacci il deperimento di essa, o sia dannosa alle altre merci depositate, la Società dovrà darne avviso con lettera raccomandata all'intestatario, invitandolo a ritirarla, previo pagamento di tutte le spese, nel termine di tre giorni.

In mancanza di tale ritiro, la Società potrà vendere la merce, a spese e rischio del proprietario di essa, salvo l'azione di rivalsa per i danni che fossero eventualmente derivati alle altre mercanzie e salvo il diritto al rimborso di tutte le spese gravanti sulla merce stessa eventualmente non coperte dal ricavato della vendita, nonchè di tutte le spese eventualmente occorse per la distribuzione parziale di essa in seguito ad ingiunzione dell'ufficio sanitario od altra autorità competente.

CUSTODIA DELLE MERCI

VII.

Tutte le merci, che entrano nei magazzini, sono pesate a bilico, numerate e misurate a cura della Società ed a spese del depositante, in base alle allegate tariffe.

Esse, depositate nei locali, vengono distinte con un numero d'ordine, mentre il nome dell'intestatario risulta soltanto dai registri e documenti.

La Società si riserva il diritto di cambiare di posto le merci in deposito, da compreso a compreso nei magazzini, senza bisogno di darne avviso al depositante, mentre di tali spostamenti fan fede i registri e documenti.

Soltanto il proprietario delle merci, dietro presentazione della ricevuta o fede di deposito e della domanda relativa, può essere ammesso a visitare la merce, aprire i colli, far perizie, estrarre campioni, eseguire cerne, mescite, travasi, salvo sempre l'adempimento delle prescrizioni doganali e sanitarie.

Sulla fede di deposito e sulla nota di pegno sarà fatta annotazione delle parziali estrazioni, del prelevamento dei campioni e di qualsiasi alterazione fatta subire alla merce.

Dei possibili cambiamenti avvenuti nella condizione materiale delle merci, sarà redatto un sommario processo verbale da funzionari della Società e dell'autorità doganale.

OPERAZIONI DOGANALI

VIII.

La Società esegue per conto e spese degli interessati a norma delle tariffe tutte le pratiche relative alle operazioni di dogana, imposta sul consumo ed ufficio sanitario, sia all'entrata che all'uscita delle merci.

Essa per tutte codeste operazioni si atterrà alle dichiarazioni fornite rispettivamente da chi introduce o da chi ritira la merce, sopportando la merce stessa, e per essa chi la ritira, tutte le conseguenze di qualsiasi specie, che potessero eventualmente derivare da erronee dichiarazioni.

I depositanti, o chi per essi, saranno tenuti al pagamento del dazio doganale e di consumo. Per quanto riguarda le diminuzioni di peso (calo, sfrido, ecc.) che si verificassero durante il deposito, i relativi dazi saranno liquidati a norma delle disposizioni delle rispettive leggi e regolamenti.

Le merci estere conservano nei Magazzini generali la loro condizione doganale, accertata all'atto della introduzione, finchè non siano soddisfatti i diritti doganali.

La merce non può essere asportata dai Magazzini generali senza il previo soddisfacimento dei diritti doganali.

PAGAMENTO DELLE SPESE

IX.

La Società non è tenuta al pagamento anticipato, per conto dei depositanti, di assegni, porti ferroviari, noli e simili.

Tutte le spese inerenti allo sbarco, introduzione, ecc., e quelle altre che fossero state eventualmente anticipate, nonchè tutte le altre posteriori di magazzinaggio, assicurazione, manutenzione, uscita, imbarco, ecc., devono essere pagate al ricevimento delle relative note-spese ed in ogni caso sempre prima della estrazione da magazzino. In caso di ritardo la Società addebiterà gli interessi al tasso medio corrente dei maggiori istituti bancari di Roma.

La Società, per tutti i suoi crediti nascenti dal deposito e dalle operazioni attinenti o accessorie, anteriori o posteriori al deposito stesso, ha, oltre l'azione personale contro l'intestatario o chi per lui, anche diritto di ritenzione sulle merci depositate, in maniera che, in mancanza dell'integrale pagamento dei suoi crediti, potrà rifiutarsi alla riconsegna delle merci stesse.

X.

Ove il deposito durasse oltre un semestre, l'intestatario ogni sei mesi dovrà pagare tutte le spese che gravano sulle merci sino a quel giorno, ed in mancanza di tale pagamento, la Società avrà diritto di vendere all'asta pubblica ed a spese dell'intestatario tanta merce quanta basti al rimborso suddetto. L'eventuale supero resterà a disposizione dell'intestatario della merce.

XI.

Le merci dichiarate in transito e non ritirate entro i cinque giorni di franchigia di magazzinaggio, verranno introdotte a magazzino e saranno gravate di tutte le nuove spese di entrata e magazzinaggio, oltre che di quelle posteriori, a norma degli articoli precedenti.

XII.

I diritti di magazzinaggio potranno essere calcolati in base alla quantità, peso o numero della merce e durata del deposito, ovvero in base alla superficie coperta.

In questo secondo caso, il magazzinaggio, pagabile anticipatamente per tre mesi, è dovuto in base alla totale superficie del locale destinato al deposito, ed il depositante dovrà dichiarare la natura della merce che intende introdurvi per ottenere il necessario preventivo consenso della Società.

Il pagamento del magazzinaggio in base a superficie non conferisce all'intestatario della merce alcun diritto speciale, dovendo osservarsi pel deposito stesso le medesime norme, sorveglianza e discipline stabilite pei casi in cui il magazzinaggio è calcolato in ragione del peso o di numero.

DEPOSITI PRIVATI

XIII.

Il Magazzino può concedere, previa speciale intesa, locali separati per depositi privati, da adibirsi all'esclusiva conservazione di merci nazionali e nazionalizzate.

Chi vuole ottenere tale concessione deve farne domanda al Magazzino, indicando il genere delle merci che intende introdurre. Nei locali per depositi privati non può esercitarsi vendita al minuto.

La Società non risponde delle merci depositate nei locali stessi le quali rimangono a rischio e pericolo dei depositanti; in conseguenza non rilascia ricevuta nè emette fedi deposito.

Le autorità doganali, sanitarie ed i funzionari della Società potranno in ogni tempo e previa richiesta entrare nei detti locali.

Il facchinaggio di entrata e di uscita dovrà essere eseguito dal personale della Società. Sarà però consentito l'ingresso ad uno o più operai del titolare del deposito per le eventuali manutenzioni della merce, a giudizio e gradimento della Società.

Sono esenti dal facchinaggio di uscita dai depositi privati le estrazioni parziali che potranno essere effettuate dal personale del depositante, come sopra ammesso nei depositi stessi.

ASSICURAZIONE

XIV.

L'assicurazione contro i danni dell'incendio è obbligatoria per tutte le merci.

Il depositante introducendo merci nei Magazzini generali o firmando la richiesta di un deposito privato, dà mandato alla Società di assicurare per di lui conto ed a di lui rischio le proprie merci e cose presso una o più Compagnie di assicurazione di scelta di essa Società ed a norma dei contratti di queste, in base al valore reale dichiarato dal depositante all'atto della introduzione, aumentato del dazio e delle spese. In mancanza di tale dichiarazione, il valore verrà fissato dalla Società in base al prezzo di piazza.

Tale mandato implica da parte del depositante promessa di ratifica di quanto la Società sia per fare nei confronti delle Compagnie assicuratrici al fine della assicurazione e della migliore liquidazione della indennità in caso di sinistro. Le Compagnie suddette saranno scelte fra le più importanti; l'elenco di esse sarà ostensibile agli interessati.

Per qualsiasi titolo o causa il danneggiato non può pretendere dalla Società se non l'indennità liquidata dalle Compagnie assicuratrici, dedotti i diritti e le spese, in quanto e non prima che essa venga effettivamente incassata dalla Società.

Per la esecuzione di tale mandato la Società percepisce un diritto per rimborso spese e commissione come nelle annesse tariffe.

RICEVUTE E FEDI DI DEPOSITO

XV.

Introdotta la merce in deposito, la Società rilascia una ricevuta provvisoria firmata dal legale rappresentante di essa, da valere sino all'emissione della fede di deposito.

Tale ricevuta, che non potrà essere girata, conterrà la descrizione della merce introdotta ed indicherà la quantità, il peso, il valore e la provenienza di essa, l'ammontare dei diritti di dogana e di dazio ed il locale in cui venne depositata.

XVI.

A richiesta del depositante e dietro il pagamento di lire cento per ciascun titolo, la Società rilascia una o più fedi di deposito con relativa nota di pegno a norma delle vigenti leggi e regolamenti.

Non verrà rilasciata fede di deposito finchè non saranno stati annullati o revocati gli eventuali sequestri, e non siano state versate le spese sborsate, che fossero state fatte.

XVII.

L'indicazione della qualità della merce contenuta nella ricevuta provvisoria o nella fede di deposito è puramente enunciativa e non importa garanzia di qualità da parte della Società depositaria.

VENDITE

XVIII.

A seguito di domanda scritta dal depositante o suo avente causa, che tale si legittimi mediante consegna della ricevuta di deposito o degli eventuali documenti di trapasso, ovvero della fede di deposito, la Società si incarica di far vendere per commissione la merce depositata a mezzo di mediatore pubblico ovvero all'asta pubblica.

Qualora la nota di pegno si trovi staccata dalla fede di deposito, la vendita volontaria non può farsi per un prezzo inferiore a quanto occorre a coprire l'ammontare dovuto sulla nota di pegno, capitale ed interessi, oltre le spese gravanti la merce, a meno che il richiedente la vendita previamente non presti garanzia accettata dalla Società per ogni differenza.

XIX.

Le vendite coattive, per inadempimento del depositante o per deperimento delle merci, hanno luogo a termini degli articoli 1789 e 1515 del Codice civile.

Qualora si faccia luogo all'asta pubblica per vendita volontaria o coattiva, la vendita sarà fatta a mezzo di ufficiale giudiziario con le norme degli articoli seguenti.

XX.

Chiunque vorrà essere ammesso all'asta dovrà depositare nelle casse della Società il dieci per cento del prezzo di asta.

XXI.

Le vendite s'intendono fatte a pronti contanti. L'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente nelle casse della Società l'ammontare del prezzo di aggiudicazione.

In difetto la merce aggiudicata sarà nella stessa seduta d'asta rimessa in vendita, e il primo aggiudicatario inadempiente perderà il fatto deposito del dieci per cento, che, dedotte le spese, rimarrà devoluto al depositante della merce.

XXII.

Chi non resta aggiudicatario può ritirare immediatamente il dieci per cento depositato.

XXIII.

La Società preleverà dal prodotto delle vendite un diritto del due per cento, oltre il rimborso delle spese di vendita.

XXIV.

Se dopo avere richiesta la vendita il richiedente la disdice, dovrà pagare alla Società un diritto del 10 ‰ (dieci per mille) col minimo di L. 20 (venti), oltre il rimborso delle spese da essa incontrate.

XXV.

Se la merce aggiudicata e pagata non è ritirata nelle 24 ore verrà intestata all'aggiudicatario e sarà soggetta al diritto di magazzinaggio ed alle discipline tutte del presente regolamento.

Operazioni di carico e scarico nelle e dalle stive

XXVI.

La Società oltre che delle operazioni d'imbarco e sbarco (sotto paranco) a carico dei ricevitori o speditori, si occupa anche di quelle a carico dei capitani o armatori, consistenti nella presa e resa delle merci dalle o nelle stive delle navi, attraccate alla banchina sul fronte dei Magazzini generali, dietro presentazione da parte dei capitani od agenti di regolare domanda, scritta su apposito modulo fornito dalla Società, e contemporaneo deposito dell'importo del corrispettivo pattuito in relazione dei quantitativi dichiarati (salvo liquidazione ad operazione compiuta).

La Società procede a tali operazioni, compatibilmente con le esigenze del servizio e con la potenzialità dell'impianto, senza alcuna responsabilità per eventuali ritardi, seguendo il turno secondo l'ordine della presentazione delle domande.

Le operazioni sono iniziate dopo che la nave, esaurite le pratiche doganali, ha presentato il piano di caricamento ed è pronta allo scarico secondo gli usi di piazza.

XXVII.

I comandanti delle navi, per ottenere l'autorizzazione all'attracco alla banchina accosto ai meccanismi della Società, dovranno presentare regolare domanda scritta. Dovranno poi prestarsi con tutti i mezzi a loro disposizione perchè l'attracco, lo spostamento e lo scarico possano effettuarsi il più rapidamente possibile.

XXVIII.

La Società non assume alcuna responsabilità per danni, avarie, od altro che potessero eventualmente derivare alle navi o galleggianti attraccati alla banchina, o al personale di bordo, in conseguenza delle operazioni di attracco, spostamento, ecc.

Operazioni di imbarco e sbarco per conto dei proprietari delle merci

XXIX.

Oltre le operazioni di sbarco ed imbarco contemplate nelle allegate tariffe, la Società esegue anche, a prezzi da convenirsi, operazioni di imbarco e sbarco di merci a mezzo di galleggianti, dietro domanda dei singoli interessati.

Entrata delle merci

XXX.

Chiunque desidera introdurre merci nei Magazzini generali e nei capannoni di transito dovrà presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Società.

Con la presentazione di tale domanda e con la introduzione della merce s'intendono riconosciute ed accettate integralmente tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento-tariffe.

Le spedizioni in qualsiasi modo indirizzate ai Magazzini generali e l'incarico dato alla Società per operazioni relative alle merci, importa per il proprietario piena accettazione delle norme stabilite nel presente regolamento-tariffe e darà luogo ad un mandato tra il proprietario e la Società, a seguito del quale la Società potrà compiere nell'interesse di lui tutti gli atti che crederà opportuno.

L'accettazione della merce è subordinata alla disponibilità di spazio dei magazzini e capannoni e alle esigenze del lavoro; essa è regolata dal turno secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Uscita delle merci

XXXI.

Per il ritiro totale o parziale delle merci dai magazzini e capannoni di transito occorre domanda scritta da chi legittimi la propria veste di depositante o avente causa di questi.

XXXII.

Se furono rilasciate fedi di deposito, il ritiro è disciplinato dalle disposizioni degli articoli 1790 e seguenti del Codice civile. Se non furono rilasciate tali fedi, il ritiro totale si esegue dietro consegna delle ricevute provvisorie; il ritiro parziale dietro esibizione della ricevuta stessa per le corrispondenti annotazioni.

XXXIII.

Le uscite delle merci saranno regolate per turno secondo l'ordine di presentazione delle rispettive domande.

La Società non risponde dei ritardi che possono eventualmente verificarsi nel disbrigo delle operazioni doganali e sanitarie, nè di quelli originati da cause da essa indipendenti, come da deficienze di materiale ferroviario, scioperi, casi fortuiti o di forza maggiore.

XXXIV.

Il depositante che richiede l'estrazione parziale delle merci depositate deve versare alla Società, all'atto della domanda, una somma che rappresenti quella parte di spese e di diritti che è dovuta alla Società stessa fino al giorno della domanda e che sia proporzionale alla quantità di merce da estrarsi, oltre l'ammontare del dazio gravante su di essa ed i relativi depositi a farsi per eventuali eccedenze o multe.

Il conto finale del credito dei Magazzini deve pareggiarsi prima del completo ritiro della merce dal deposito.

Merci in transito

XXXV.

Coloro che intendono consegnare merci per il semplice transito per sbarco-imbarco, per ritiro o spedizione a mezzo ferrovia o veicoli devono farne domanda su appositi moduli forniti dalla Società.

Il modulo può essere riempito d'ufficio, quando il richiedente abbia con altro scritto dato disposizioni per le merci.

In qualunque caso vengono accettate le disposizioni adottate dalla Società e dalle autorità doganali e sanitarie.

DISPOSIZIONI D'ORDINE

XXXVI.

I Magazzini generali saranno aperti tutti i giorni non festivi, giusta l'orario che verrà indicato con apposito avviso, secondo la stagione, tenuto conto degli orari degli uffici della dogana e dell'imposta sul consumo.

XXXVII.

E' proibito fumare o accendere fuochi nel recinto dei Magazzini generali o capannoni.

XXXVIII.

Salvo le disposizioni legislative vigenti, la Società rilascia biglietti personali di accesso nei Magazzini generali e capannoni agli intestatari dei depositi, e ad un loro incaricato speciale, essendo vietato l'ingresso nel recinto agli estranei.

TARIFFE PER LA INTRODUZIONE, PERMANENZA ED ESTRAZIONE DELLE MERCI

Nomenclatura delle merci	Entrata	Uscita	Magazzinaggio quindicinale
	Ogni 100 chilogrammi		
Merci ordinarie:			
Acciaio in barre	24 —	24 —	7 —
Aceto comune	27,50	27,50	9 —
Acque minerali	27,50	27,50	9 —
Agrumi	34 —	34 —	12 —
Amido o amidone	34 —	34 —	12 —
Asfalto in pani	24 —	24 —	7 —
Avena	27,50	27,50	7 —
Biacca	27,50	27,50	9 —
Birra	27,50	27,50	9 —
Bitumi solidi	27,50	27,50	9 —
Bozzoli morti	68 —	68 —	24 —
Bronzo	27,50	27,50	7 —
Burro (in casse)	27,50	27,50	9 —
Cacao	34 —	34 —	12 —
Caffè	34 —	34 —	12 —
Candele steariche	27,50	27,50	9 —
Cautchouc	34 —	34 —	12 —
Caratteri da stampa	27,50	27,50	9 —
Carbone vegetale (in sacchi)	24 —	24 —	7 —
Carni conservate e salate	34 —	34 —	12 —
Carni congelate (non imballate)	51 —	51 —	18,50
Carta e cartoni	27,50	27,50	7 —
Carrube	27,50	27,50	7 —
Castagne	27,50	27,50	7 —
Catrame solido	24 —	24 —	7 —
Cemento	24 —	24 —	7 —
Cera e ceresina	27,50	27,50	9 —
Chincaglierie	34 —	34 —	9 —
Cicoria	34 —	34 —	12 —
Cioccolato	34 —	34 —	12 —
Colla forte, di pelle e di pesce	27,50	27,50	9 —
Coloniali non nominati	34 —	34 —	12 —
Colori	34 —	34 —	12 —
Concimi chimici o artificiali compresi i fosfati e nitrati per concimi	24 —	24 —	7 —
Commestibili	34 —	34 —	12 —
Conserve alimentari	34 —	34 —	12 —
Cordami	27,50	27,50	9 —
Cortecce per concia (in sacchi)	27,50	27,50	9 —
Crine animale (pressato)	34 —	34 —	9 —
Cristallerie (in casse)	34 —	34 —	9 —
Crusca	27,50	27,50	7 —
Cuoi	34 —	34 —	9 —
Droghe	34 —	34 —	12 —
Estratti e essenze	34 —	34 —	12 —
Farina	24 —	24 —	7 —
Fecole	24 —	24 —	7 —
Feltri	34 —	34 —	12 —
Ferrarecce	34 —	34 —	12 —

Nomenclatura delle merci	Entrata	Uscita	Magazzinaggio quindicinale
	Ogni 100 chilogrammi		
Ferro	24 —	24 —	7 —
Fichi secchi	27,50	27,50	7 —
Filati (pressati)	34 —	34 —	9 —
Filo di ferro	27,50	27,50	9 —
Formaggi	27,50	27,50	9 —
Fosfati farmaceutici	34 —	34 —	12 —
Frutta secca	27,50	27,50	7 —
Ghisa	24 —	24 —	7 —
Glicerina	34 —	34 —	12 —
Glucosio	34 —	34 —	12 —
Grano	24 —	24 —	7 —
Granone	24 —	24 —	7 —
Inchiostro	34 —	34 —	12 —
Lampadine elettriche	115 —	115 —	40,60
Lana (pressata)	34 —	34 —	12 —
Lana saltata e sudicia (campagna romana)	82,35	82,35	21 —
Lardo e lardoni	27,50	27,50	12 —
Latta (in casse)	27,50	27,50	7 —
Lavagne in lastre greggie	27,50	27,50	9 —
Legname	24 —	24 —	7 —
Legumi secchi	27,50	27,50	7 —
Libri stampati	27,50	27,50	9 —
Lime	27,50	27,50	7 —
Lino (pressato)	34 —	34 —	9 —
Liquori	34 —	34 —	12 —
Lolla	27,50	27,50	9 —
Lucido da scarpe	34 —	34 —	12 —
Macchine da cucire (incassate)	34 —	34 —	12 —
Macchine o meccanismi (o parti)	34 —	34 —	12 —
Maglierie	34 —	34 —	12 —
Maioliche	34 —	34 —	12 —
Mandorle secche	27,50	27,50	9 —
Margarina	27,50	27,50	9 —
Marmi	24 —	24 —	7 —
Mattonelle di carbon fossile, allo scoperto	24 —	24 —	7 —
Mattonelle di cemento, allo scoperto	24 —	24 —	7 —
Mattoni, allo scoperto	24 —	24 —	7 —
Materie per tinte e per concie	34 —	34 —	12 —
Medicinali non nominati	34 —	34 —	12 —
Mercerie	34 —	34 —	12 —
Merci voluminose	50 —	50 —	21 —
Metalli diversi	27,50	27,50	7 —
Metalli lavorati non nominati	34 —	34 —	9 —
Miele	34 —	34 —	12 —
Minio di piombo e di ferro	27,50	27,50	9 —
Mobilia incassata e imballata	50 —	50 —	21 —
Nerofumo	27,50	27,50	9 —
Nichel in pani	27,50	27,50	7 —
Nocciuole secche	27,50	27,50	9 —
Noci	27,50	27,50	9 —
Oggetti d'arte	116 —	116 —	41,50
Oggetti di cancelleria	34 —	34 —	12 —
Oleina	27,50	27,50	9 —
Olio di oliva	27,50	27,50	9 —
Olio di pesce	27,50	27,50	9 —
Olio di ricino	34 —	34 —	12 —
Orzo	27,50	27,50	7 —
Ottone	27,50	27,50	7 —
Paraffina	27,50	27,50	9 —
Paste alimentari	27,50	27,50	9 —
Patate	24 —	24 —	7 —
Pece	27,50	27,50	7 —
Pelli grezze (pressate)	34 —	34 —	12 —
Pelliccerie	68 —	68 —	24 —
Pepe e pimento	34 —	34 —	12 —
Pesci affumicati o secchi	27,50	27,50	9 —
Pesci all'olio o in conserva	27,50	27,50	9 —
Pesci nel sale o salsamoiati (esclusi quelli in barili)	34 —	34 —	12 —
Pianoforti	68 —	68 —	24 —
Pietre da lavoro	24 —	24 —	7 —

Nomenclatura delle merci	Entrata	Uscita	Magazzinaggio quindicinale
	Ogni 100 chilogrammi		
Piombo (in pani o in fogli)	27,50	27,50	7 —
Porcellana	44,50	44,50	15,70
Potassa	27,50	27,50	9 —
Prodotti chimici	27,50	27,50	9 —
Profumerie	44,50	44,50	15,70
Prosciutti affumicati o salati	34 —	34 —	12 —
Prugne secche	34 —	34 —	12 —
Quadrelli di cemento, di marmo, di pietra, di legno	27,50	27,50	7 —
Rame	27,50	27,50	7 —
Resine	27,50	27,50	9 —
Riso e risone	27,50	27,50	7 —
Rotaie	24 —	24 —	7 —
Sacchi vuoti	27,50	27,50	9 —
Salati commestibili	34 —	34 —	12 —
Sale	27,50	27,50	9 —
Sapone	27,50	27,50	9 —
Sego greggio o depurato	27,50	27,50	9 —
Semi	27,50	27,50	9 —
Semola	24 —	24 —	7 —
Seterie	44,50	44,50	15,70
Soda	27,50	27,50	9 —
Solfati	27,50	27,50	9 —
Solfuri	27,50	27,50	9 —
Specchi (in casse)	34 —	34 —	12 —
Stagno	27,50	27,50	7 —
Stearina	27,50	27,50	9 —
Strutto (in fusti o casse)	27,50	27,50	12 —
Sughero (in balle)	40,50	40,50	14,75
Tappeti	34 —	34 —	9 —
Tappezzerie	34 —	34 —	9 —
Tegole, allo scoperto	24 —	24 —	7 —
Tela metallica	34 —	34 —	9 —
Telerie	34 —	34 —	9 —
Tessuti	34 —	34 —	9 —
Tonno sott'olio	34 —	34 —	9 —
Travi e travature, allo scoperto	24 —	24 —	7 —
Vermouth	27,50	27,50	9 —
Vernici	27,50	27,50	9 —
Vetrerie	34 —	34 —	9 —
Vini	27,50	27,50	9 —
Zinco	27,50	27,50	7 —
Zolfo macinato	24 —	24 —	7 —
Zucchero	34 —	34 —	12 —
Merci infiammabili:			
Alcool e spiriti (esclusi vini e liquori)	34 —	34 —	12 —
Canapa in tiglio	34 —	34 —	12 —
Carburo di calcio	34 —	34 —	12 —
Cotoni sodi	34 —	34 —	12 —
Fiammiferi (in casse)	34 —	34 —	12 —
Juta greggia (pressata)	34 —	34 —	12 —
Olio lubrificante	34 —	34 —	12 —
Stracci (pressati)	34 —	34 —	12 —
Merci infiammabili escluse:			
Carbon fossile	—	—	—
Paglia e fieno	—	—	—
Petrolio ed essenze minerali	—	—	—

N. B. — L'Amministrazione si riserva di fare facilitazioni mediante *forfaits*.

Merci in transito. — Le merci dichiarate in transito sia all'importazione che all'esportazione godranno la franchigia di cinque giorni di permanenza nei capannoni di transito, pagando tutte le altre spese inerenti a norma del regolamento-tariffe.

Imbarco-sbarco. — L'Amministrazione s'incarica, dietro presentazione delle polizze di carico od altri documenti, dello sbarco (sotto paranco) alla banchina superiore, vagone o recinto dei Magazzini generali dietro pagamento di L. 13 per ogni quintale.

Uguale tariffa verrà calcolata dalla banchina superiore, vagone o recinto dei Magazzini generali per l'imbarco sotto paranco.

Assicurazione. — L'assicurazione è obbligatoria per tutte le merci contro i danni dell'incendio, e si conteggia a:

L. 0,50 per mille o frazione di valore e dazio per ogni quindicina per le merci ordinarie;

L. 0,70 per mille o frazione di valore e dazio per ogni quindicina per le merci infiammabili.

Pesatura. — Nella tariffa è compresa la pesatura a bilico. La pesatura a stadera (campione regio) od altri sistemi automatici e pesi dettagliati, se richiesta, viene conteggiata separatamente in ragione di L. 9 per quintale.

Manovra vagoni. — Tutte le tasse ferroviarie, compresa quella di manovra e portuale, sono a carico del depositante o ricevitore.

La tassa di manovra interna viene calcolata in L. 100 per vagone; L. 50 per ogni pesatura.

I vagoni ferroviari che, per causa indipendente dai Magazzini generali, sostassero sui binari della Società oltre il tempo concesso dall'Amministrazione ferroviaria per lo scarico o per il carico, saranno gravati dallo stesso compenso che percepirebbero le Ferrovie se i vagoni medesimi fossero rimasti giacenti sui binari di stazione.

Merce sfusa. — La tariffa di sbarco-imbarco ed entrate ed uscita è per merci imballate (colli, sacchi, casse, fusti, ecc.). Per la merce sfusa l'Amministrazione assume le operazioni, conteggiando la sopratassa del 50 per cento in più della tariffa ordinaria.

Manutenzione. — Per la merce eccedente la lunghezza di metri 5, per i colli ognuno superiore a kg. 150, per la rimozione, imballaggio, sballaggio, verifiche, palleggiatura, insaccatura, crivellatura, ventilazione ed altre manutenzioni speciali, il prezzo del lavoro viene calcolato oltre le eventuali spese nei limiti del servizio prestato a giudizio dell'Amministrazione, se non pattuito in precedenza.

Operazioni doganali. — L'Amministrazione esegue tutte le operazioni doganali, tassando un diritto di commissione che potrà variare da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500 per ciascuna operazione.

Le spese di facchinaggio per le visite preventive e doganali vengono conteggiate a parte.

Peso specifico. — La constatazione del peso specifico naturale dei cereali o di altre merci fatta per conto del depositante o ricevitore, viene eseguita con diritto al rimborso delle spese effettive.

Depositi privati. — Il magazzinaggio viene calcolato in ragione di L. 150 (centocinquanta) per i piani terreni e L. 100 (cento) per i piani superiori e sotterranei, per ogni metro quadrato e per mese, e la disdetta deve essere fatta reciprocamente con preavviso di un trimestre.

Depositi frigoriferi. — Su richiesta dei depositanti, per disposizioni sanitarie e per speciale trattamento di conservazione, la merce può essere depositata nelle celle frigorifere fino a quattro gradi sotto zero a L. 30 (trenta) per metro quadrato e per giorno, e nelle anticelle a otto gradi sopra zero a L. 15 (quindici) per metro quadrato e per giorno.

Divergenze. — Qualsiasi divergenza sull'applicazione delle tariffe sarà risoluta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma. Contro le decisioni di questa ultima è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio, il quale deciderà inappellabilmente.

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Magazzinaggio e assicurazione. — Si calcola a quindicina dal giorno della domanda sulla intera quantità. Dall'epoca di ogni singola estrazione viene computato sulla rimanenza del deposito. Ogni mese viene diviso in due quindicine e le frazioni di quindicina si calcolano intere.

Il computo del magazzinaggio e dell'entrata-uscita viene fatto sul peso lordo e le frazioni di quintale si contano per intere.

Le merci non contemplate nella nomenclatura vengono tassate per assimilazione.

La tassa minima per ogni operazione di magazzinaggio, di assicurazione e di entrata-uscita è fissata in L. 100 (cento).

Operazioni di sbarco — Prendere le merci dal bordo del galleggiante (sotto paranco) e depositarle sulla banchina superiore, o vagone, o nel recinto dei Magazzini generali.

Operazioni d'imbarco. — Prendere le merci dal recinto dei Magazzini generali, o dal vagone, o dalla banchina superiore e calarle sul galleggiante accostato alla banchina. Lo stivaggio o distivaggio a bordo non sono compresi nella tariffa.

Operazioni di entrata. — Prendere le merci dagli apparecchi meccanici, o dai vagoni, o dai carri (introdotti nel recinto dei Magazzini), pesarle a bilico e stivarle nei locali di deposito.

Operazioni di uscita. — Prendere le merci dai depositi, pesarle a bilico e caricarle (nel recinto) sui vagoni, veicoli od apparecchi d'imbarco.

Lavoro straordinario e mercedi. — Per il lavoro eseguito fuori orario ordinario (Dogana) notturno o festivo, viene conteggiata la sopratassa del 50 (cinquanta) per cento sulle tariffe ordinarie. Quantunque se ne accetti il pagamento, l'Amministrazione non assume l'obbligo di tale lavoro straordinario, qualora la Dogana, la Capitaneria, gli operai od altre cause non lo consentano.

Le tariffe di movimento sono basate sulle attuali leggi di assicurazioni degli operai.

Scarico e carico dei vapori e velieri. — L'Amministrazione s'incarica di scaricare da bordo dei vapori e velieri ancorati nel porto fluviale di Roma le merci per le quali saranno consegnate le relative polizze di carico immettendole nei Magazzini od in transito in pronta spedizione per ferrovia o con altri veicoli, a condizioni e *forfaits* a convenirsi.

I ricevitori però devono tenere avvisata con lettera raccomandata l'Amministrazione almeno dodici ore prima dell'arrivo della nave, delle quantità di merce da ritirare, indicando quella da spedire in transito, e fornendo, in caso di sdaziamento, in tempo opportuno, l'importo del dazio.

L'Amministrazione s'impegna di eseguire le discariche nel tempo utile, sempre che il periodo delle stallie sia sufficiente, per turno, e che le condizioni atmosferiche non contrariino le operazioni di sbarco. Declina inoltre qualsiasi responsabilità nei casi di simultaneità di operazioni di sbarco per qualsiasi causa, essendo la potenzialità del lavoro limitata ai mezzi che trovansi a sua disposizione ed alla capienza dei Magazzini. Quindi non assume responsabilità se non dei ritardi dovuti per colpa ad essa attribuibile.

L'Amministrazione, alle condizioni suaccennate, assume anche l'imbarco delle mercanzie depositate e giunte con altri mezzi, sempre a condizioni e *forfaits* a convenirsi.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto del provvedimento n. 32 del 22 settembre 1947 riguardante il prezzo del carbone fossile A.U.S.A.

In relazione agli accordi intervenuti con gli organi interessati il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 32 del 22 settembre 1947, ha adottato la decisione n. 1 per il carbone fossile di importazione A.U.S.A. che viene ceduto al Governo italiano alla condizione fob.

L'Ente approvvigionamento carboni con sede in Genova, piazza Corvetto n. 1, corrisponderà per ogni singolo carico all'ufficio che sarà designato, l'ammontare in lire del costo in dollari del carbone fossile di provenienza A.U.S.A. riferito alla condizione fob, quale risulta dal contratto di acquisto inserito nella polizza di carico per il peso indicato in quest'ultima.

In considerazione peraltro che un sesto circa dell'intero quantitativo di carbone fossile viene ceduto in Italia alle officine gas, ad un prezzo politico con una riduzione del 35 % rispetto al prezzo normale, è stato riconosciuto che analoga riduzione possa essere apportata sul carbone di provenienza A.U.S.A.

Pertanto, nella liquidazione di ogni singolo carico, l'Ente approvvigionamento carboni applicherà il prezzo pieno fob per i cinque sesti del carico ed il prezzo fob ridotto del 35 % per il residuo sesto.

La riduzione del 35 % per il carbone da gas è basata sui prezzi fissati rispettivamente per il carbone da gas ed il carbone *tout venant* da vapore con la circolare n. 112 - Prot. 191940 del 14 giugno 1947, diramata dal Ministero dell'industria e del commercio.

Nel caso in cui tali prezzi dovessero venire alterati, il tasso di riduzione sarà corrispondentemente variato.

Per la conversione dei dollari in lire l'Ente approvvigionamento carboni adotterà il cambio di L. 400 per ogni dollaro, sempreché questo stesso cambio continui ad essere adottato dal Governo italiano nei conteggi relativi al costo di acquisto per tutto il carbone importato dal Governo italiano dagli Stati Uniti.

Al totale in lire, come sopra risultante, l'Ente approvvigionamento carboni aggiungerà il 3 % come imposta generale sull'entrata, che non viene versata nel bilancio dello Stato.

Il versamento da parte dell'Ente approvvigionamento carboni dovrà essere fatto non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di scarico per ogni singolo piroscafo.

La proporzione di un sesto, calcolata per le officine gas, vale per il quadrimestre settembre-dicembre del corrente anno.

ERRATA-CORRIGE

Nella decisione n. 95 contenuta nella circolare n. 28 del 20 agosto 1947, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 26 agosto 1947, le cifre stabilite per il compenso della lavorazione del cacao in grani sono riferite al chilo e non al quintale.

(4148)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Teramo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 24 luglio 1947, n. 1955; importo L. 3.360.000.

(4156)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 128 del 22 settembre 1947 riguardante le tariffe acquedottistiche

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento prezzi n. 128 del 22 settembre 1947, ha stabilito quanto appresso:

Il Consorzio Acquedotto del Monferrato di Casal Monferrato (Torino) è autorizzato ad applicare i seguenti prezzi:

L. 33,50 al mc. per l'acqua distribuita ad uso domestico;
L. 21,75 al mc. per l'acqua distribuita ad uso industriale;
L. 10 al mc. per l'acqua distribuita alle città non consorziate.

Tali prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal Consorzio per il periodo dal 16 settembre al 31 dicembre 1947, salvo proroga.

(4149)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;
Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati e degli invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-43;
Visti: il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Visti il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8), riguardanti esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;
Visto il decreto Ministeriale in data 19 febbraio 1942, numero 2792/203, con il quale venne indetto un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Ritenuto che il detto concorso, bandito per la metà dei posti allora disponibili (diciotto) — conformemente al criterio stabilito con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, secondo il quale l'altra metà dei posti medesimi doveva riservarsi ai chiamati alle armi per la guerra 1940-43 — ebbe esito parziale, in quanto dei nove posti messi a concorso ordinario, soltanto otto fu possibile ricoprirne;
Considerato che, nel periodo di tempo successivo alla detta assunzione in ruolo di personale amministrativo, si sono verificate altre quattro vacanze di posti, di modo che, attualmente, i posti da ricoprire nel ruolo medesimo ascendono a quattordici;
Che per i motivi dianzi indicati, nove dei quattordici posti disponibili debbono essere riservati ai reduci, mentre i cinque rimanenti debbono essere ricoperti mediante concorso ordinario;
Ritenuta la opportunità, per l'Amministrazione, di avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 141 del 26 marzo 1946, secondo la quale può essere conferita subito, ai reduci, una metà dei posti per essi accantonati;
Vista la lettera n. 76869/12106.2.15/1/1-3.1, in data 8 novembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I posti suddetti sono riservati ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a nove posti di vice segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 19 febbraio 1942, n. 2792/203.

Coloro che, per essersi trovati nelle condizioni previste alla seconda parte del precedente capoverso, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, erano in possesso di tutti i requisiti necessari e che, all'infuori di quello dell'età, debbono ancora possedere.

Altri cinque posti restano riservati per i reduci e verranno ricoperti mediante concorso da bandire entro i limiti di tempo previsti dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne e neppure coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirne l'idoneità, al concorso originario.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), e debbono pervenire al Ministero stesso, assieme ai documenti stabiliti, non oltre il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate ai commi 3 e 4 del successivo art. 5.

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono possedere il diploma di laurea in giurisprudenza, oppure il diploma di laurea in scienze politiche e sociali conseguito ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, presso una università od istituto superiore.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea, in originale od in copia autentica notarile, di cui all'articolo precedente;

b) l'estratto dell'atto di nascita — in carta bollata da L. 40 — comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex patrioti combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre, il limite massimo di 35 anni di età è aumentato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data stessa.

Tali aumenti sono cumulabili tra loro e con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta agli aspiranti che sieno impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè al personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio comunque espletato, ovvero raggiunga almeno due anni di lodevole servizio prestato con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso;

c) il certificato — in carta bollata da L. 24 — di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con apposito decreto;

d) il certificato — su carta bollata da L. 24 — rilasciato dall'autorità competente, che dimostri come l'aspirante abbia il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza d'età, che egli non sia incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato — su carta bollata da L. 24 — di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno; nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato — su carta bollata da L. 24 — d'un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che « l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ».

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni amministrative ed ispettive proprie dei funzionari di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60;

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre la copia o lo stralcio dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento dell'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis* rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra o con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità d'invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra, e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato — in carta bollata da L. 24 — del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69-*bis* rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato — in carta bollata da L. 24 — del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di ex partigiano combattente può essere comprovata in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo che verrà stabilito per l'inizio delle prove scritte d'esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza, convalidata dal prefetto.

Tutte le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

i) lo stato di famiglia — su carta bollata da L. 24 — da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato non è richiesto ai celibi;

k) la fotografia recente, con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

Tutti i documenti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo d'una Amministrazione dello Stato, possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle let-

tere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) — primo comma —; debbono, però, esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dalla Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) — primo comma — un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, debbono pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi o risiedano fuori del territorio nazionale, e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo il disposto dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1. L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un ispettore generale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, membro;

un referendario del Consiglio di Stato, membro;

un consigliere o sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, membro;

un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto, segretario.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata ove i candidati ottengano in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del personale amministrativo di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo di gruppo *A* e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

a) *prove scritte*:

1) diritto amministrativo;

2) diritto civile ed elementi di procedura civile;

3) economia politica;

4) diritto costituzionale;

b) *prova orale*: costituiranno argomento per gli esami orali, oltre le materie suindicate, anche le seguenti:

5) diritto commerciale;

6) diritto pubblico e privato internazionale;

7) scienza delle finanze;

8) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

9) nozioni di statistica;

10) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 luglio 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1947
Registro n. 5, foglio n. 118.

(4150)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande ai concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, con il quale sono stati banditi i concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione all'insegnamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1947, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1947 il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai detti concorsi;

Ritenuta la opportunità di concedere un'ulteriore proroga al termine stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione allo insegnamento, banditi con il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è prorogato a tutto il 20 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Registro Istruzione n. 24, foglio n. 175. — MAGNASCO

(4175)

Proroga del termine per la presentazione delle domande ai concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, con il quale sono stati banditi i concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1947, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1947 il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai detti concorsi;

Ritenuta la opportunità di concedere un'ulteriore proroga al termine stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è prorogato a tutto il 20 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Registro Istruzione n. 24, foglio n. 176. — MAGNASCO

(4176)

Proroga del termine per la presentazione delle domande ai concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci, banditi con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, con il quale sono stati banditi i concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione all'insegnamento, riservati ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1947, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1947 il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai detti concorsi;

Ritenuta la opportunità di concedere un'ulteriore proroga al termine stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione allo insegnamento, riservati ai reduci, banditi con il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è prorogato a tutto il 20 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Registro Istruzione n. 24, foglio n. 178. — MAGNASCO

(4177)

Proroga del termine per la presentazione delle domande ai concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci, banditi con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1947, con il quale sono stati banditi i concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1947, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1947 il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai detti concorsi;

Ritenuta la opportunità di concedere un'ulteriore proroga al termine stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per titoli a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci, banditi con il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, è prorogato a tutto il 20 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1947
Registro Istruzione n. 24, foglio n. 177. — MAGNASCO

(4178)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.